

La Spa pubblica paga la Tarsu

Alessandro Sacrestano
Maurizio Villani

Le società per azioni a partecipazione pubblica scontano senza esclusioni la Tarsu. È quanto afferma la Ctr Puglia (Sezione staccata di Lecce), con la sentenza 133/22/09.

Al vaglio dei giudici salentini finisce il caso di una società, cui il Comune accerta l'omessa denuncia delle aree ai fini della Tarsu, occupate per l'esercizio dell'attività di gestione del porto.

Secondo la società, però, le aree non erano soggette a denuncia, in quanto l'attività dalla stessa posta in essere non è di natura commerciale ma, piuttosto, è esercitata con chiare finalità pubbliche. L'impresa, invero, costituita in forma di Spa a partecipazione pubblica, gestisce lo spazio demaniale, già concesso in titolarità del Comune, proseguendo, così, l'attività già intrapresa dal socio pubblico (ossia il Comune). Pertanto, configurandosi una sorta di immedesimazione tra Comune e società nello svolgimento delle attività di gestione, non sarebbe prefigurabile un obbligo di pagamento della tassa.

La Commissione ha, innanzitutto, distinto il concetto di titolarità del servizio da quello di gestione: qualora un fine di pubblico interesse sia perseguito dal Comune con l'utilizzo di propri funzionari e proprio personale, essendovi coincidenza tra titolarità del servizio e gestione dello stesso, il problema di riscossione della Tarsu neppure si pone,

essendo, in tale ipotesi, il Comune a dover far fronte agli oneri ambientali connessi a tale gestione.

Di contro, quando il fine istituzionale è perseguito attraverso la costituzione o la partecipazione a forme societarie, si rende necessario verificare la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra l'Ente e la società. Solo in questo caso, infatti, si potrebbe presumere l'esenzione dalla tassa.

Quando, invece, tra le due parti viene mantenuta una reciproca autonomia, l'imposta è certamente dovuta.

In particolare, la Ctr ha elencato una serie di elementi che escludono qualsiasi forma di immedesimazione tra la società e il Comune. La società risulta essere costituita nella forma della Spa ossia di un ente che il Codice civile «caratterizza per lo scopo di lucro». Inoltre, è lo stesso statuto a stabilire le modalità di distribuzione degli utili, elemento, questo, non trascurabile e che differenzia l'ente comunale da tali forme di società. Infine, alla Società, è corrisposta una somma di denaro per l'utilizzo dei servizi dalla stessa offerti.

Ne consegue, concludono i giudici, che quando una persona giuridica - diversa dall'Ente comunale - possiede dei beni idonei a generare rifiuti, si determina automaticamente il presupposto perché essa, a fronte del servizio erogato dal Comune per la raccolta dei rifiuti, sopporti i relativi costi.